



Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”

Commento e valutazioni Cgil sulle misure per Previdenza, Sanità e Sociale

testo approvato al Senato il 15 luglio 2010 dopo maxi emendamento del Governo,
ora in discussione alla Camera

luglio 2010

Commento e valutazioni Cgil sulle misure per Previdenza e riordino degli Enti

Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza: non ce n'era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti.

La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui, mentre il riordino degli enti e della governance degli enti stessi è tutto teso a dare pieni poteri ai Presidenti e a colpire la presenza delle parti sociali.

Le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale.

Così come hanno carattere strutturale anche tutte le altre misure contenute nel maxi-emendamento presentato dal Governo prima di porre la fiducia.

È da rilevare che il maxi-emendamento peggiora la situazione: le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'AGO e ai regimi speciali previsti per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le forze armate) facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta; viene previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento; viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento dell'età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all'assegno sociale.

Un ulteriore aumento dell'età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e poi successivamente ogni tre anni. L'aumento dell'età pensionabile è legato alle aspettative di vita ed è illimitato. Così i giovani perderanno per sempre ogni certezza sul loro diritto a pensione.

Nel maxi-emendamento, dopo la denuncia della CGIL e la risposta del Ministro Sacconi (trattasi di refuso), è stato cancellato l'aumento di tre mesi prima previsto anche per coloro che maturano i 40 anni di contribuzione. Anche se il Ministro Tremonti continua ad affermare che non si è trattato di un refuso ma di una precisa volontà politica, che avrebbe reso la "nuova riforma" ancora più rigorosa. Non avevamo dubbi sul fatto che ci avevano provato!

È da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento, che da questo Governo viene sempre più esautorato del suo ruolo.

L'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati – fondi sostitutivi dell'AGO, Inpdap, Enpals, Ipost,.. – nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di Polizia, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti. L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

È da rilevare che non sono state previste modifiche immediate dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si applicano nel sistema misto e nel sistema contributivo: visto lo slittamento delle decorrenze delle pensioni e l'aumento dell'età pensionabile, a nostro avviso, era ed è necessario determinare immediatamente i coefficienti anche per le età superiori a 65 anni. Il Governo ha invece scelto una strada diversa e come sempre penalizzante per i lavoratori: la rideterminazione dei coefficienti scatterà infatti solo se l'incremento, determinato a seguito dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o di due unità il predetto valore di 65. Ciò significa che nel 2015 non ci sarà alcun adeguamento dei coefficienti, cosa che probabilmente succederà anche nel 2019.

Per impedire alle donne dipendenti del Pubblico Impiego di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS con l'art. 1 della legge 29 del 1979, il Governo ha pensato bene, a decorrere dal 1° luglio 2010, di rendere oneroso per tutti (lavoratrici e lavoratori) l'art.1 della legge 29 del 1979 (trasferimento della contribuzione da altri fondi all'INPS) finora gratuito.

Sono stati anche abrogati tutti gli altri articoli che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS); articolo 3, comma 14 decreto legislativo 562/1996 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 1450 del 1956 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'IPOST), l'articolo 124 del DPR 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3 della legge 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Da ultimo, ma non per importanza, nel maxi-emendamento viene previsto il taglio del finanziamento pubblico per i Patronati. Con un risparmio di 30 milioni di euro annui per il triennio 2011 – 2013. Tali risparmi, secondo il testo presentato, andrebbero a compensare gli effetti previsti dall'aumento contributivo dello 0,09% “ al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista” Anche in questo caso come sempre il Governo scarica su altri le proprie responsabilità: non ha fatto nulla finora per garantire in tempi adeguati il riordino degli enti e le relative previste economie di spesa, quindi ora se la prende con i Patronati, non a caso con chi tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e cerca di salvarsi l'anima dicendo che i tagli effettuati al finanziamento pubblico dei Patronati serviranno (forse....) ad aumentare la contribuzione un po' meno dello 0,09.

E' da rilevare, inoltre, che non sono stati approvati emendamenti in merito a tutte le altre questioni che avevamo denunciato: quindi le finestre a scorrimento si applicano anche a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione; ai lavoratori parasubordinati si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi; alle pensioni conseguite con la totalizzazione si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi. Né sono state apportate modifiche alle deroghe (preavviso, lavoratori in mobilità, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore -credito, assicurazioni-) con tutti problemi che si pongono e che abbiamo già evidenziato. Né tra le deroghe sono stati inseriti coloro che stanno effettuando i versamenti volontari. Anche per quanto riguarda il riordino degli enti e il riordino della governance degli enti stessi le modifiche introdotte sono poche e non cambiano sostanzialmente il testo, che, invece, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere stralciato ed essere oggetto di confronto con le parti sociali.

Come CGIL siamo profondamente contrari a tutti i provvedimenti assunti dal Governo. Non si tratta infatti di provvedimenti di riforma necessari ed organici per migliorare il nostro sistema

previdenziale pubblico, ma di misure che hanno come unico scopo quello di fare cassa sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori.

Come CGIL siamo sempre stati profondamente convinti che non esiste più un problema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale italiano, esiste invece un problema di sostenibilità sociale. Esiste soprattutto il problema di garantire pensioni adeguate ai giovani e di garantire una diversa e migliore rivalutazione delle pensioni degli anziani, che consenta loro di vivere dignitosamente. Il recentissimo libro verde sulle pensioni varato dalla Commissione europea il 7 luglio scorso mette al centro della questione proprio l'adeguatezza delle prestazioni future ma purtroppo, come hanno già affermato autorevoli esponenti del Sindacato europeo, da soluzioni tecniche e non politiche e soprattutto non coglie la necessità più importante: per garantire pensioni adeguate è necessario prima di tutto intervenire sulle politiche del lavoro.

Pensioni di vecchiaia e di anzianità: una sola finestra mobile a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le finestre di accesso alla **pensione di vecchiaia** previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Le finestre di accesso alla **pensione di anzianità** previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:

Con meno 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno se 57 anni di età entro il 30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno se 57 anni di età entro il 30 settembre	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Tali finestre rimangono in vigore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010.

Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità.

Tale finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i

lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).

La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.

Nel testo infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici. La norma, a nostro avviso, viola i principi costituzionali.

La seconda questione che facciamo rilevare è che c'è un notevole peggioramento anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati): infatti nei loro confronti la precedente normativa prevedeva in caso di sola iscrizione alla gestione separata che si applicassero le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti. Solo se il lavoratore era iscritto anche ad un altro fondo, gestione o cassa si applicavano le finestre previste per i lavoratori autonomi.

La terza questione che rileviamo è che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.).

La norma è estremamente penalizzante, non si capisce veramente perché coloro che raggiungono il diritto a pensione con la totalizzazione debbano essere ancora più penalizzati degli altri lavoratori: se ad esempio la totalizzazione opera solo tra fondi o gestioni relative ai lavoratori dipendenti, come molte volte accade, è veramente perverso applicare la finestra più lunga prevista per gli autonomi. Facciamo un esempio: una lavoratrice compie 65 anni a gennaio 2011 e chiede la pensione con il cumulo dei contributi (ricordiamo che per poter ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione è necessario avere 65 anni e 20 anni di contribuzione): con la vecchia normativa, raggiungendo il diritto a pensione solo con il cumulo dei contributi avrebbe avuto diritto alla pensione dal 1° febbraio 2011, con l'applicazione delle nuove finestre avrà diritto a pensione dal 1° agosto 2012. È evidente il peggioramento.

La decorrenza delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di inabilità ottenute con la totalizzazione non cambia rispetto alla situazione vigente (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa per la pensione ai superstiti, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda per la pensione di inabilità).

Facciamo rilevare, inoltre, che la situazione diventa ancora più pesante di oggi per i lavoratori con contribuzione mista: basta infatti anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione e si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Poiché le nuove finestre si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, quindi anche a quelle liquidate con il sistema di calcolo contributivo è del tutto evidente il danno che subiscono le lavoratrici ed i lavoratori interessati: andando in pensione a 66 anni se dipendenti o a 66 anni e sei mesi se autonomi e parasubordinati avranno comunque la determinazione della pensione con il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni. Inoltre, nell'attesa della finestra, le lavoratrici ed i lavoratori potrebbero anche incappare nella modifica triennale dei coefficienti che sicuramente comporterebbe una riduzione del trattamento pensionistico. A nostro avviso, quindi, dovevano immediatamente essere previsti i coefficienti di trasformazione anche per gli anni

successivi al 65simo, così come avrebbe dovuto essere complessivamente rivisto il meccanismo di determinazione dei coefficienti in base a quanto previsto nel protocollo sul welfare del 2007. Come abbiamo anticipato in premessa, però, la scelta del Governo è stata diversa ed è fortemente penalizzante per i lavoratori, visto che i coefficienti per gli anni successivi al 65 esimo saranno determinati solo se l'incremento dell'età anagrafica per il diritto alle varie prestazioni avrà raggiunto e/o superato i 66 anni di età.

Ricordiamo, inoltre, che nel settore privato il divieto di licenziamento è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico (art. 6, comma 2 – bis del decreto legge 248 del 2007, convertito con modificazioni nella legge 31/2008).

In base alle modifiche apportate dal maxi - emendamento le nuove finestre si applicheranno a tutti i regimi pensionistici, quindi, anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'Ago ed ai regimi speciali previsti nel settore del Pubblico Impiego per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le forze armate, facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta. Ricordiamo che le finestre a scorrimento si applicano anche alle lavoratrici dipendenti del Pubblico Impiego per le quali è stata aumentata a 65 anni l'età pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per il personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 59 della legge 449 del 1997. La cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre, novembre), con decorrenza dalla stessa data del trattamento pensionistico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre.

Pubblichiamo di seguito le tabelle che confrontano sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che **cosa succede con l'applicazione delle nuove finestre rispetto alla situazione precedente.**

LAVORATORI DIPENDENTI

Requisiti maturati entro (2011)	Anzianità con meno di 40 anni di contributi			Vecchiaia		
	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Gennaio	Gennaio 2012	Febbraio 2012	1	Luglio 2011	Febbraio 2012	7
Febbraio	Gennaio 2012	Marzo 2012	2	Luglio 2011	Marzo 2012	8
Marzo	Gennaio 2012	Aprile 2012	3	Luglio 2011	Aprile 2012	9
Aprile	Gennaio 2012	Maggio 2012	4	Ottobre 2011	Maggio 2012	7
Maggio	Gennaio 2012	Giugno 2012	5	Ottobre 2011	Giugno 2012	8
Giugno	Gennaio 2012	Luglio 2012	6	Ottobre 2011	Luglio 2012	9
Luglio	Luglio 2012	Agosto 2012	1	Gennaio 2012	Agosto 2012	7
Agosto	Luglio 2012	Settembre 2012	2	Gennaio 2012	Settembre 2012	8
Settembre	Luglio 2012	Ottobre 2012	3	Gennaio 2012	Ottobre 2012	9
Ottobre	Luglio 2012	Novembre 2012	4	Aprile 2012	Novembre 2012	7
Novembre	Luglio 2012	Dicembre 2012	5	Aprile 2012	Dicembre 2012	8
Dicembre	Luglio 2012	Gennaio 2013	6	Aprile 2012	Gennaio 2013	9

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti maturati entro (2011)	Anzianità con meno di 40 anni di contributi			Vecchiaia		
	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Gennaio	Luglio 2012	Agosto 2012	1	Ottobre 2011	Agosto 2012	10
Febbraio	Luglio 2012	Settembre 2012	2	Ottobre 2011	Settembre 2012	11
Marzo	Luglio 2012	Ottobre 2012	3	Ottobre 2011	Ottobre 2012	12
Aprile	Luglio 2012	Novembre 2012	4	Gennaio 2012	Novembre 2012	10
Maggio	Luglio 2012	Dicembre 2012	5	Gennaio 2012	Dicembre 2012	11
Giugno	Luglio 2012	Gennaio 2013	6	Gennaio 2012	Gennaio 2013	12
Luglio	Gennaio 2013	Febbraio 2013	1	Aprile 2012	Febbraio 2013	10
Agosto	Gennaio 2013	Marzo 2013	2	Aprile 2012	Marzo 2013	11
Settembre	Gennaio 2013	Aprile 2013	3	Aprile 2012	Aprile 2013	12
Ottobre	Gennaio 2013	Maggio 2013	4	Luglio 2012	Maggio 2013	10
Novembre	Gennaio 2013	Giugno 2013	5	Luglio 2012	Giugno 2013	11
Dicembre	Gennaio 2013	Luglio 2013	6	Luglio 2012	Luglio 2013	12

Pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi							
Requisiti maturati entro	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Requisiti maturati entro	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Lavoratori dipendenti				Lavoratori autonomi			
Gennaio 2011	Lug. 2011*	Feb. 2012	7	Gennaio 2011	Ott. 2011	Ago. 2012	10
Febbraio 2011	Lug. 2011*	Mar. 2012	8	Febbraio 2011	Ott. 2011	Set. 2012	11
Marzo 2011	Lug. 2011*	Apr. 2012	9	Marzo 2011	Ott. 2011	Ott. 2012	12
Aprile 2011	Ott. 2011*	Mag. 2012	7	Aprile 2011	Gen. 2012	Nov. 2012	10
Maggio 2011	Ott. 2011*	Giu. 2012	8	Maggio 2011	Gen. 2012	Dic. 2012	11
Giugno 2011	Ott. 2011*	Lug. 2012	9	Giugno 2011	Gen. 2012	Gen. 2013	12
Luglio 2011	Gen. 2012	Ago. 2012	7	Luglio 2011	Apr. 2012	Feb. 2013	10
Agosto 2011	Gen. 2012	Set. 2012	8	Agosto 2011	Apr. 2012	Mar. 2013	11
Settembre 2011	Gen. 2012	Ott. 2012	9	Settembre 2011	Apr. 2012	Apr. 2013	12
Ottobre 2011	Apr. 2012	Nov. 2012	7	Ottobre 2011	Lug. 2012	Mag. 2013	10
Novembre 2011	Apr. 2012	Dic. 2012	8	Novembre 2011	Lug. 2012	Giu. 2013	11
Dicembre 2011	Apr. 2012	Gen. 2013	9	Dicembre 2011	Lug. 2012	Lug. 2013	12

*La finestra si apre solo se la lavoratrice o il lavoratore hanno almeno 57 anni di età compiuti entro la fine del mese precedente all'apertura della finestra stessa.

Deroghe all'applicazione delle nuove finestre di accesso.

Continua ad applicarsi la precedente normativa per l'accesso ai trattamenti pensionistici per:

1. I lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

2. i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta.
3. i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari:
 - collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa,
 - collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda),
 - titolari alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni).

La deroga relativa al preavviso appare poco comprensibile: intanto non si capisce la data del 30 giugno, si sarebbe potuto fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legge o ancora meglio alla data del “31 dicembre 2010”. Così come è scritta oggi la norma invece sembra riferirsi soltanto ai casi di lavoratori che hanno contrattualmente periodi di preavviso superiori ai 6 mesi.

È da rilevare che anche per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità è stato fatto un gran pasticcio: per la mobilità ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del mezzogiorno, mentre per la prima volta si inserisce la mobilità lunga nel conteggio dei 10.000 beneficiari. Ricordiamo che la mobilità lunga è sempre stata esclusa comunque dall'applicazione delle finestre di accesso. È del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria. Il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica. Di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo **senza alcun sostegno economico e senza pensione**.

Per quanto riguarda poi il computo dei 10.000 lavoratori, il monitoraggio è affidato all'INPS. Anche in questo caso, come già fatto in precedenza, l'Istituto per verificare la capienza ed il diritto all'applicazione delle finestre di accesso precedenti prenderà in considerazione, non la data di presentazione della domanda di pensione, ma la data della cessazione dal lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario). Questa è l'unica questione che è stata precisata nel maxi-emendamento.

È da rilevare che non vi è, inoltre, alcuna salvaguardia per coloro che sono autorizzati o stanno versando i contributi volontari e ciò appare di estrema gravità.

Aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici dipendenti del pubblico Impiego.

Il Governo, facendosi scudo con le posizioni assunte dall'Unione Europea, ha introdotto nella manovra anche il repentino aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le assicurazioni del Ministro Sacconi sul fatto che non cambia nulla per tutte le donne che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 appaiono veramente come una presa in giro per le lavoratrici, visto che c'è una sola classe di età, quella del 1950, che riuscirà a maturare i 61 anni previsti nel 2011, (applicando, peraltro la finestra a scorrimento anche tali lavoratrici andranno comunque in pensione a 62 anni), mentre tutte le altre lavoratrici (classi 1951, 1952, 1953,) saranno costrette a lavorare fino a 65 anni ed andranno in pensione a 66, con qualche ulteriore aggiunta visti gli incrementi dell'età pensionabile già previsti nella manovra stessa per il 2015 (tre mesi) e per il 2019.

Il provvedimento preso nei confronti delle donne del Pubblico Impiego, risulta particolarmente aberrante ed iniquo: la parità, infatti, non inizia con la parificazione dell'età pensionabile tra

uomini e donne, la parità deve prima essere costruita in tutti gli altri settori, a cominciare dall'accesso e dalla qualità del lavoro, dalle pari retribuzioni (che adesso pari non sono), dal potenziamento dei servizi sociali, che con la manovra del Governo saranno invece ulteriormente ridotti, facendo di nuovo ricadere come sempre tutto il peso del lavoro di cura solo sulle spalle delle lavoratrici.

Il Governo crede di salvarsi l'anima destinando i risparmi ottenuti con l'aumento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del Pubblico impiego al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. Come se la questione importantissima della non autosufficienza ed anche quella non meno importante della conciliazione tra vita familiare e lavoro fossero problemi di cui devono farsi carico solo le donne e non tutta la società. Non c'è alcuna sicurezza poi che i predetti finanziamenti vengano veramente utilizzati per gli scopi individuati. E comunque la manovra riduce a tal punto tutti i servizi sociali che l'unica cosa che ci sentiamo di dire è: oltre al danno anche la beffa!

La ricongiunzione diventa onerosa per tutti e non è più possibile trasferire contributi da altri fondi all'INPS gratuitamente.

Per impedire alle donne dipendenti del Pubblico Impiego di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS con l'art. 1 della legge 29 del 1979 (ricongiunzione gratuita della contribuzione versata ad altri fondi all'INPS), il Governo nel maxi-emendamento ha deciso, a decorrere dal 1° luglio 2010, di rendere onerosa per tutti (lavoratrici e lavoratori) la ricongiunzione effettuata ai sensi dell'art.1 della legge 29 del 1979 finora gratuita.

Sono stati abrogati, inoltre, tutti gli articoli che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS); articolo 3, comma 14 decreto legislativo 562/1996 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 1450 del 1956 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'IPOST), l'articolo 124 del DPR 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3 della legge 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Trattasi di norme di particolare gravità che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a fare cassa e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro. Non ci si dica che esiste la totalizzazione, che risolve tutti problemi, perché per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti la totalizzazione non si può fare. Ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare (tanto) per poter utilizzare contribuzione che comunque hanno già versato o che saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di quella contribuzione ai fini pensionistici. Tenuto conto che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare è del tutto evidente come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti, sia assolutamente scoordinata rispetto alle altre norme vigenti, sia devastatrice di una parte finora ritenuta fondamentale del nostro sistema previdenziale.

Aumento dell'età pensionabile per tutti.

Con il maxi-emendamento è stato previsto un aumento dell'età pensionabile che si applicherà sia ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini del diritto alla pensione di anzianità, sia ai fini del diritto all'assegno sociale. L'aumento dell'età pensionabile si applica anche alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni.

L'aumento è legato alle aspettative di vita. Il primo aumento non potrà essere superiore a tre mesi e decorre dal 1° gennaio 2015. Il secondo aumento decorre dal 1° gennaio 2019. Come si vede il secondo aumento decorre dopo quattro anni: ciò è stato fatto per far scattare in contemporanea sia l'aumento dell'età pensionabile sia la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si utilizzano per il calcolo delle pensioni miste e contributive.

Successivamente l'aumento dell'età pensionabile decorrerà ogni tre anni. Così i giovani non avranno più alcuna certezza sul loro diritto a pensione.

E' da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento, che da questo Governo viene sempre più esautorato del suo ruolo.

L'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati – fondi sostitutivi dell'AGO, INPDAP, ENPALS, IPOST,... – nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di Polizia, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti. L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

Soppressione di enti e riordino della governance degli istituti previdenziali.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) l'IPOST è soppresso e le sue funzioni sono trasferite all'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il maxi-emendamento, è stata prevista, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione dell'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale). Le funzioni dell'Ente sono trasferite all'INPDAP, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con decreti da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero per la pubblica amministrazione devono trasferire le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data del 31 maggio 2010. Per l'ENAM il decreto dovrà essere emanato con il concerto del Ministero dell'Istruzione, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della gestione alla stessa data.

Con effetto dal 31 maggio 2010 viene soppresso l'ENAPPSMSAD (Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici) e le sue funzioni sono trasferite all'ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è costituito presso l'ENPALS, con apposita evidenza contabile separata, il Fondo di assistenza e previdenza dei pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Per quanto riguarda poi l'ordinamento degli enti l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 è stato sostanzialmente modificato:

1. Il consiglio di amministrazione è stato soppresso.

2. Tutti i compiti del Consiglio di Amministrazione sono assunti dal Presidente dell'Istituto che deve essere scelto in base "a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente".
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza mantiene i compiti previsti dal decreto legislativo 479 del 1994 (ricordiamo che il compito più importante è quello di approvare il bilancio consultivo degli enti, il bilancio preventivo e le eventuali note di variazione). Il decreto legge n. 78 ha previsto che il CIV debba esprimere il proprio parere in merito alla nomina del Presidente dell'Istituto e che sia tenuto a farlo entro il termine di 30 giorni. Con il maxi-emendamento è stato precisato che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine previsto, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. Ai compiti del CIV si aggiunge anche l'informazione da dare al Ministero del lavoro, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza o entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del presidente, affinché si proceda alla nomina del nuovo Presidente. Con effetto dalla ricostituzione dei CIV viene ridotto il numero dei componenti in misura non inferiore al 30%. Analoga misura viene prevista per il numero dei componenti dei Comitati Provinciali e Regionali dell'INPS, nonché per tutti i Comitati amministratori centrali delle gestioni, dei fondi e delle casse INPS.
4. A decorrere dal 1° luglio 2010 l'attività istituzionale degli organi collegiali (Presidente, CIV, Collegio dei sindaci, Direttore Generale) non dà più luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento (gettone o medaglia), cosa che avviene anche per la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali.
5. A decorrere dal 1° luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori centrali delle varie gestioni, fondi e casse non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i componenti dei CIV è prevista una riduzione del 10% rispetto al compenso fisso risultante alla data del 30 aprile 2010. Gli emolumenti corrisposti al CIV non potranno superare fino al 31 dicembre 2013 l'importo risultante alla data del 30 aprile 2010 (articolo 6, comma 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010).

6. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti devono essere adeguati alle modifiche introdotte. In ogni caso, in attesa dei nuovi regolamenti, si applicano le norme contenute nel decreto legge. Le modifiche al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ENPALS saranno effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della pubblica amministrazione e dell'economia.
7. Le disposizioni fin qui elencate si applicano anche all'ENPALS. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'ENPALS in carica al 31 maggio 2010 continuano ad operare fino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

Per quanto riguarda il riordino della governance degli enti la prima cosa che facciamo rilevare è che tutto è finalizzato a dare pieni poteri ai Presidenti degli Istituti, mentre si riduce la presenza delle parti sociali e non si affida ai Consigli di Indirizzo e vigilanza, così come abbiamo sempre rivendicato e continuiamo a rivendicare, un potere effettivo ed esigibile nei confronti degli altri Organi degli enti, così da permettere una corretta e concreta rappresentanza degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese.

Per quanto riguarda poi la riduzione delle presenze delle parti sociali nei Comitati Provinciali e Regionali INPS e nei Comitati amministratori centrali delle varie gestioni, fondi e casse è evidente che riteniamo che sull'argomento si debbano riprendere le linee guida di razionalizzazione degli organismi e dei Comitati preposti alla definizione dei ricorsi. Tali linee - definite dagli organi di

vertice dell'INPS - valorizzano il ruolo delle parti sociali e sono in grado di produrre considerevoli e maggiori risparmi rispetto a quelli previsti dall'articolo 7 del decreto legge n. 78/2010 e a quelli già conseguiti con l'attuazione dell'art. 20, comma 11, della legge 133/2008, che ha invece finito per depotenziare l'attività dei Comitati dell'INPS, producendo contestualmente un aumento dei ricorsi per via giudiziaria.

E' del tutto evidente che come CGIL riteniamo che una materia così delicata e complessa non doveva essere inserita nella decretazione d'urgenza: doveva essere oggetto di confronto con le parti sociali, così come era previsto nel protocollo sul welfare del 2007.

Ricordiamo che sulla questione è stato firmato, il 28 giugno 2008, un Avviso Comune da CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA.

Commento e valutazioni Cgil sulle misure per Sanità e Sociale

Ridotto il finanziamento sanitario (articolo 9 commi 16, 17, 24)

Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del Governo, anche la Sanità subisce i tagli della manovra economico finanziaria. Il Governo modifica così, unilateralmente, importanti capitoli del recente patto per la Salute sottoscritto con la Conferenza delle regioni e P.A.

- Per effetto delle misure sul personale dipendente e convenzionato, in particolare il blocco dei rinnovi contrattuali, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) viene ridotto: **meno 418 milioni nel 2011, meno 1.132 a decorrere dal 2012.**
- **Per il 2010** il livello del finanziamento del SSN viene **elevato solo di 250 milioni e non di 550 milioni** (articolo 11 comma 5 lettera a), come era previsto dal Patto per la Salute e dalla Legge Finanziaria 2010. Gli altri 300 milioni sono da recuperare mediante l'utilizzo delle economie sulla farmaceutica (vedi sotto commento articolo 11).

I tagli della manovra si aggiungono alle restrizioni già in vigore sulle assunzioni, particolarmente pesanti nelle regioni impegnate nei piani di rientro.

- **Tre precisazione per il 2011:**
 - la prima tranche di risorse aggiuntive per il finanziamento del SSN, stanziata con l'ultima Legge Finanziaria, viene ora annullata con il taglio di 418 milioni.
 - La manovra non ne parla, ma non bisogna dimenticare che l'ultima legge Finanziaria prevede un ulteriore impegno dello Stato (entro il 2010) a stanziare le risorse (pari a 834 milioni) per completare il finanziamento per il 2011 previsto dal Patto per la Salute. Il Governo intende rispettare questo impegno ?
 - Non viene previsto il finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza, che dal 2011 viene così cancellato (a meno di "ripensamenti" in sede di Legge Finanziaria per il 2011).
- Anche per l'**Indennità di Vacanza Contrattuale** (articolo 9 commi 17 e 18) non è chiaro a carico di chi (Stato o Regioni?) saranno i costi previsti (466 milioni annui secondo il Patto per la Salute).

Le nuove regole per la Farmaceutica (Articolo 11 commi da 5 a 12)

Dalle nuove regole sono attesi risparmi, destinati a tre obiettivi:

- **550 milioni per completare il finanziamento previsto dal Patto per la Salute per il 2010.** In realtà è previsto che il livello del finanziamento sia elevato solo di 250 milioni (e non di 550), quindi si intende che le altre risorse (300 milioni) restino alle regioni solo in quanto economie (derivanti dallo spostamento dalla spesa farmaceutica ospedaliera a quella territoriale: vedi articolo 11 comma 7 lettera a). Non è affatto certo che la misura produca le economie attese.
- **600 milioni, dal 2011, per "contribuire" alla manovra:** con una corrispondente riduzione del finanziamento del SSN (comma 12)
- **Gli altri risparmi restano nelle disponibilità delle regioni.**

Le nuove regole, pur "indebolite" con il maxi emendamento, effettivamente possono essere utili per produrre risparmi "virtuosi", anche se produrranno effetti diversi tra le regioni. I risparmi dovrebbero però restare tutti nelle disponibilità dei servizi sanitari, contribuendo al contenimento della spesa e quindi al anche al miglioramento dei risultati di bilancio regionali. Una parte dei risparmi, oltre che al SSN, potrebbe essere destinata all'innovazione e alla qualificazione della farmaceutica, per compensare, in modo selettivo, le "tensioni" prodotte sulla filiera del farmaco.

Le nuove regole per la farmaceutica

<u>Articolo 11 comma 6</u> Extrasconto Farmacie per SSN Risparmi attesi non dichiarati <i>Il recupero di efficienza di costo con il maxi emendamento è stato esteso alle aziende farmaceutiche e quindi distribuito sull'intera filiera</i>	• Ridotta la quota di spettanza dei grossisti: dal 6,65% al 3% • Aumenta la quota di spettanza delle farmacie: dal 26,7% al 30,35% <i>Si tratta di modifiche normative sulla % di spettanza nella realtà già cambiate dentro la filiera del farmaco ma che non producevano risparmi per il SSN.</i> • Ora si prevede un ulteriore sconto al SSN: 1,82% dalle farmacie (escluse farmacie piccole e rurali) e 1,83% dalle aziende farmaceutiche: totale sconto a SSN 3,65%)
<u>Articolo 11 comma 6 bis</u> Risparmi per SSN non precisati <i>Misura tutta da verificare</i>	• Previsto accordo tra governo e “produttori” per revisione criteri remunerazione spesa farmaceutica
<u>Articolo 11 comma 7 Lettera b:</u> Tabelle AIFA rapporto appropriatezza/minor prezzo Risparmi attesi dichiarati per 600 milioni annui che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali. <u>Misura Condivisibile</u>	• L'AIFA, in base ai dati resi disponibili dal sistema di Tessera Sanitaria, predisporrà tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni. • Saranno definite soglie di appropriatezza prescrittiva, basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente
<u>Articolo 11 comma 9</u> Prezzo massimo di rimborso del SSN per farmaci equivalenti Risparmi attesi dichiarati per 600 milioni annui, che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali. <u>Misura condivisibile anche se notevolmente “indebolita” con il maxi emendamento</u>	• Per i medicinali equivalenti (fascia A a carico del SSN) l'AIFA, in base a ricognizione su prezzi vigenti in UE, fissa il prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. • Dal 2011, c'è quindi un prezzo massimo rimborsato dal SSN per i medicinali equivalenti, ferma restando la possibilità da parte dell'assistito di ricevere il farmaco prescritto, pagando la differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso
<u>Articolo 11 comma 10</u> Sei mesi di riduzione prezzo farmaci equivalenti Risparmi attesi non dichiarati stimabili in circa 100 milioni annui.	• il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto del 12,5% (con esclusione: dei farmaci brand, di quelli il cui prezzo si stato negoziato dopo il 30.9.2008, di quelli con il prezzo congelato al 31.12.2008). La misura è provvisoria: dal 1 giugno al 31 dicembre 2010.
<u>articolo 11 comma 7 lettera a</u> Trasferimento a carico della spesa farmaceutica territoriale di alcuni farmaci ospedalieri Risparmio atteso dichiarato di 600 milioni annui <i>La misura suscita perplessità: potrebbe essere inutile per le regioni “virtuose”, che hanno una spesa territoriale già al di sotto del tetto previsto (13,3% della spesa sanitaria). Paradossalmente, potrebbe produrre risparmi per le regioni “meno virtuose”, che sfondano tale tetto, in quanto l'eccesso di spesa farmaceutica territoriale, ulteriormente gravata dallo spostamento di quella ospedaliera, va a carico delle aziende della filiera del farmaco (meccanismo c.d. di pay back)</i>	• Prevede che passino a carico della spesa farmaceutica territoriale i medicinali, oggi a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, che saranno individuati dall'AIFA come erogabili in ambulatorio o a domicilio,

Piani di Rientro (articolo 11 commi da 1 a 3)

- Sono previste anche norme per le regioni impegnate con i Piani di rientro in particolare:
 - Consentono la prosecuzione del Piano di rientro per un ulteriore triennio 2010 – 2012 per le regioni non commissariate, per poter così accedere, se rispettano gli obiettivi del Piano, alle risorse altrimenti “congelate” per le inadempienze.
 - Sospendono fino al 31.12.2010 le azioni esecutive dei debitori (es. pignoramento) nei confronti delle aziende sanitarie nelle regioni commissariate

Le misure possono essere utili ma è sbagliato (e inefficace) l'intervento unilaterale del Governo su materie che devono essere concordate con la Conferenza delle Regioni

Tagli all'indennizzo per danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni - (Articolo 11 comma 13 e 14)

La somma dovuta per l'indennizzo alle persone che hanno subito danni da trasfusioni è composta da due parti (assegno e indennità integrativa speciale). Qui si stabilisce che la parte relativa all'indennità integrativa speciale non è più rivalutata secondo il tasso di inflazione.. Con danni pesanti ai soggetti danneggiati.

“Viene così negata la rivalutazione degli indennizzi con decorrenza retroattiva, congelando gli importi al 1992. Un salto indietro di 18 anni, quando le cifre erano ancora in lire, che comporta una perdita del valore della pensione delle vittime da sangue infetto di oltre un terzo. E' un provvedimento ingiusto e discriminatorio che va a colpire una categoria di veri invalidi, gravemente ammalati e bisognosi di cure” ... “La manovra va anche ad incidere sui procedimenti giudiziari in corso, fornendo un'interpretazione autoritativa della normativa passata, in contrasto con moltissime sentenze dei Tribunali di più parti d'Italia e di fatto condizionando i giudizi pendenti” (vedi comunicato stampa dell'Unione Forense per la tutela dei diritti dell'uomo e del Coordinamento Sangue Infetto sottoscritto anche da numerosi avvocati – anche Cgil).

Definanziamento FAS ed investimenti sanitari – (Articoli 1 e 2)

Potrebbero avere un effetto di **definanziamento** di stanziamenti sull'utilizzo di fondi pubblici quali i FAS (tematica che ha una ricaduta sull'uso di tali fondi a copertura del debito pregresso) e quelli di investimento dell'art. 20 per gli investimenti sanitari.

Riepilogo effetti manovra su SANITA' (milioni euro)

Misure su Sanità	Vigenza Patto Salute 2010 - 2012				Triennio 2011-2013
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
Misure sul Personale dipendente e convenzionato (Articolo 9 commi 16, 17 e 24)	=	-418	-1.132	-1.132	-2.62
Misure su Farmaceutica (Articolo 11 comma 12)	=	-600	-600	-600	-1.800
Totale manovra		-1.018	-1.732	-1.732	4.482
Cui aggiungere					
• Mancato completamento del finanziamento* Patto Salute anno 2010 (articolo 11 comma 5 lettera a)	-300				-300
• Incertezza per completamento del finanziamento* anno 2011		-834 ?			-834?
• Rischio definanziamento investimenti sanitari e FAS (articolo 1)		?	?	?	?
TOTALE tagli					4.866

*vedi Legge Finanziaria 2010: articolo 2 comma 67

Debiti Aziende Sanitarie (articolo 31 comma 1 bis, comma 1 ter)

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di regioni, Enti Locali e di enti del Servizio Sanitario nazionale, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Un apposito DM disciplinerà le modalità per evitare aggravii di spesa al SSN

Patto di Stabilità per Regioni (ed Enti Locali) (articolo 14 comma 2)

Le regioni a statuto ordinario sono chiamate a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20011-2013 nella misura 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a concorrere per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Le province sono chiamate a concorrere per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

I comuni sono chiamati a concorrere per 1.500 milioni per l'anno 2011 e per 2.500 milioni a decorrere dal 2012.

Questa manovra comporta una pesante riduzione dei trasferimenti e quindi una altrettanto pesante riduzione della spesa pubblica per investimenti e servizi ai cittadini.

Le politiche sociali saranno inevitabilmente interessate dai tagli disposti che vanno ad aggiungersi alla contrazione costante della spesa sociale registrata nel corso degli ultimi anni attraverso la diminuzione costante e consistente della quota del Fondo Nazionale delle Politiche sociali trasferita alle regioni che passa dal miliardo di euro del 2004 a poco più di 300 milioni nel 2010.

Con il maxi emendamento del Governo approvato al Senato:

Anche se il Patto di stabilità non riguarda la Sanità, che resta regolata da Intese specifiche (ad es. il Patto per la Salute), il testo approvato al Senato con il maxi emendamento ora la coinvolge. Infatti introduce la possibilità di riconoscere tra le misure adottate da singole regioni come alternative per evitare i tagli, anche quelle di contenimento della spesa sanitaria, oltre che di riduzione percentuale della spesa per il personale e di contrasto ai falsi invalidi. Si tratta di misure per le regioni considerate "virtuose", da individuare con Intesa Stato Regioni. In caso di mancata Intesa scatterebbero per tutte le regioni i tagli dei trasferimenti in misura proporzionale. Tale intesa appare assai improbabile perché dovrebbe sancire che i tagli (8,5 miliardi nel biennio 2011 – 2012) sarebbero scaricati solo sulle spalle delle regioni considerate "non virtuose", risparmiando quelle considerate "virtuose". Oltretutto la virtuosità qui si basa su aspetti di bilancio e non di qualità dei servizi offerti ai cittadini.

E comunque si colpiscono proprio le regioni più povere, soprattutto quelle già impegnate con i piani di rientro dai disavanzi sanitari, le quali non sono evidentemente in grado di ridurre così brutalmente e repentinamente la spesa sanitaria, né di farsi carico di tagli così pesanti in altri settori.

Così si prepara la strada ad un federalismo che, invece di sostenere davvero la lotta agli sprechi e favorire comportamenti virtuosi come via maestra per tenere unito il Paese, si trasforma in macelleria sociale.

Il maxi emendamento ha introdotto analoga previsione anche per il Patto di stabilità relativo agli Enti Locali.

Riduzione della spesa in materia di invalidità - (Articolo 10)

Cancellato il comma 1 che prevedeva di elevare la percentuale di invalidità (da 74 a 85%) per l'ottenimento dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali. e' il frutto di una mobilitazione organizzata dalle associazioni disabili (Fish e Fand in primo luogo) alla quale ha partecipato anche la CGIL.

Casellario dell'Assistenza (Articolo 13)

Il Casellario è istituito presso l'Inps. Esso costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni.

Al Comma 2 il testo dice che tale anagrafe viene condivisa con soggetti istituzionali, enti Locali, istituti previdenziali e organizzazioni no profit.

Il ruolo del no profit nella condivisione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative agli aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale appare improprio, in quanto la gestione dell'anagrafe si configura come una funzione svolta esclusivamente dal pubblico che esercita potere decisionale sulla erogazione delle prestazioni.

In più, dato l'alto numero di organizzazioni no profit impegnate nel campo assistenziale risulterebbe molto difficile garantire il diritto alla protezione dei dati personali.

Con il Comma 6 si modifica l'art.35 della legge 27/2/2009, verifica reddituale per coloro che beneficiano di prestazioni legate al reddito, prendendo a riferimento non già il reddito dichiarato nel giugno dell'anno precedente, ma il reddito dell'anno solare precedente.

Occorre portare modifiche alle sanzioni previste nei confronti di coloro che presentano in ritardo la situazione reddituale (60 giorni di ritardo comportano la perdita definitiva della prestazione per i mesi precedenti e la prestazione viene ristabilita con decorrenza successiva) in quanto i beneficiari sono persone non sempre fisicamente e culturalmente in grado di rispettare con precisione le scadenze imposte dal decreto legge.

Commento e valutazioni Cgil:
la manovra cancella l'integrazione scolastica e sociale per le persone portatrici di handicap

All'art 10 comma 5 – si scrive – vengono date disposizioni per il miglior funzionamento delle norme previste dalla legge 104/92 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*

In realtà in questo articolo laddove si recita :*"...le ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione , restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato"* si compie uno stravolgimento culturale grave rispetto alle finalità che si prefigge la legge 104/92.

In questo articolo, infatti, si afferma che l'integrazione non è più un compito dell'insegnante di sostegno contitolare sulla classe dove il portatore di handicap deve essere integrato al più alto livello possibile; non si parla più di insegnante di sostegno ma di ore di sostegno, e dunque – risulta fin troppo evidente – non è più un compito della scuola quello di assicurare l'integrazione: quella scolastica in primis, ma parallelamente anche quella sociale perché la scuola è un luogo di socialità.

In questo articolo si vuol cancellare ciò che nella legge 104/92 agli articoli 13, 14, 15, veniva definito come lavoro di rete tra soggetti istituzionali responsabili per rendere esigibile il diritto all'integrazione scolastica e sociale delle persone – in questa fattispecie bambini e ragazzi – portatori di disabilità, lavoro nel quale gli insegnanti di sostegno e di classe avevano un ruolo di "tenuta" del progetto educativo individualizzato.

Con i tagli che ci sono già stati negli anni precedenti sugli organici – anche su quelli dedicati al sostegno – il ruolo "di tenuta del progetto educativo" è diventato praticamente impossibile. Ora così si cancella . Per legge.

Si segnala che la Legge 104/92 – nonostante le molte difficoltà intercorse per rendere davvero esigibili i diritti delle persone portatrici di handicap e delle loro famiglie, a partire dalla difficoltà di governare e rendere operativi gli accordi di rete tra soggetti responsabili – ha creato i presupposti per integrare le persone disabili nella scuola e tale integrazione è riconosciuta dalla Comunità non solo europea ma anche internazionale come un segno di civiltà, rispetto della Costituzione, rispetto dei diritti universali delle persone disabili.